



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 151/10^A di iniziativa della Giunta regionale recante:

“Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 11/2003.”

Proponente: Giunta regionale.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 26.05.2016.

Assegnata in data 27.05.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo (non draftato) licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 20 aprile 2017.

Relazione illustrativa

La proposta di legge n. 151/10^A recante “Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 11/2003”, mira ad adeguare l'ordinamento dei Consorzi di bonifica alle disposizioni previste dall'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento di carattere generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanzia regionale per l'anno 2013) che al comma 1 così recita “*Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.*”

Nel merito:

- l'articolo 1, modifica l'articolo 29 della l.r. n. 11/2003 introducendo, nell'enumerazione degli organi dei consorzi di bonifica, al posto del collegio dei revisori dei conti, la figura del revisore unico.
- gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 30 e 32 della l.r. n. 11/2003, espungendo ogni riferimento, in essi contenuto, al collegio dei revisori. Più in dettaglio, con l'articolo 3 del disegno di legge, si disciplina la figura del revisore unico dei conti, prevedendo un revisore unico effettivo ed un supplente; quest'ultimo è previsto che percepisca un compenso solo in caso di sostituzione del primo; inoltre il compenso globale del revisore unico è determinato con riferimento alle disposizioni dettate dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.
- l'articolo 4 prevede l'obbligo per i consorzi di adeguare, alle modifiche sopra citate, i propri statuti entro 30 giorni dall'approvazione del presente testo normativo.
- l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che la proposta di legge, nel suo complesso non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione.
- l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico – finanziaria

Il disegno di legge regionale, si prefigge lo scopo di adeguare l'ordinamento consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 - attualmente caratterizzato dalla presenza di un organo di controllo a composizione collegiale - alle disposizioni del citato articolo 13 n. 69/2012, che ha introdotto la figura del revisore unico dei conti.

Il testo normativo contempla solo modifiche nell'ambito dell'ordinamento dei consorzi di bonifica - peraltro riducendo il numero dei componenti degli organi di controllo e fissando il riferimento alle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, per la determinazione del compenso del revisore unico, il cui onere grava sui consorzi predetti – e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

**Proposta di legge n. 151/10^A di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 11/2003."**

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 - Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei consorzi di bonifica)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei consorzi di bonifica), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il Revisore unico dei conti".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 - Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei consorzi di bonifica)

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei consorzi di bonifica), è abrogata la lettera a).

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 - Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei consorzi di bonifica)

1. L'articolo 32 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei consorzi di bonifica), è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

(Revisore unico dei conti)

1. Il revisore unico dei conti:

a) è l'organo di controllo del consorzio;

b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;

c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.

2. Il revisore unico dei conti effettivo e il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144, e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo."

Articolo 4

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. I consorzi di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei consorzi di

bonifica) adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1 la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

3. Per effetto della nomina del revisore unico effettuata in sede di prima applicazione della presente legge cessa l'efficacia degli incarichi dei componenti degli attuali collegi dei revisori dei conti.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.